confidicoop marche

FOGLIO INFORMATIVO

art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013
Fondo per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

Versione n. 3 del 26/01/2023 **1. Copia Cliente - 2. Copia Confidi**

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confidicoop Marche Società Cooperativa
Sede legale in Ancona – Via Sandro Totti, 10 – 60131
Telefono 071/2866829 – 071/2864496 – Fax 071/2911069
E-mail: info@confidicoopmarche.it – PEC: confidicoopmarche@legalmail.it
Sito internet: www.confidicoopmarche.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425, R.E.A. n. 153752
Codice Fiscale n. 02000860425 e Partita I.V.A.: 02000860425
Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19552.9
Iscritto all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A102593 in data 05/01/2005.
Capitale sociale i.v. al 31.12.2019: € 7.137.399

Per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto il Cliente può utilizzare i seguenti recapiti:
Numero di Telefono 071/2866829 – 071/2864496; Fax 071/2911069
I modelli dei contratti sono consultabili su www.confidicoopmarche.it, nella sezione "trasparenza".

Compilare solo in caso di offerta fuori sede *(a cura del soggetto incaricato dell'offerta)*
Soggetto_____ Qualifica (dipendente, agente, altro) _____
Indirizzo_____Telefono_____email_____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Confidicoop Marche Società Cooperativa presta garanzie di tipo mutualistico nell'interesse delle società / ditte (PMI) e liberi professionisti. Le garanzie hanno lo scopo di favorire il finanziamento dei soci da parte di Istituti di Credito e Intermediari Finanziari convenzionati (da ora in poi indicati genericamente come "Banche" – singolarmente "Banca"). La garanzia di Confidicoop Marche è rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento: se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.
L'intervento di Confidicoop Marche a garanzia dei finanziamenti concessi dagli intermediari si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma": il Cliente deve corrispondere a Confidicoop Marche una commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. "Principali Condizioni Economiche").
La garanzia rilasciata da Confidicoop Marche a favore delle Banche è disciplinata da specifiche convenzioni.
Confidicoop opera con il Fondo di Garanzia per le PMI gestito dal Medio Credito Centrale: se il Socio richiede esplicitamente l'intervento del Fondo, Confidicoop valuta l'ammissibilità dell'intervento. La garanzia rilasciata dal Confidi può essere assistita dal Fondo o da altro Ente. In questi casi il Cliente dovrà fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla contro-garanzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

Principali Rischi (generici e specifici)
I rischi derivanti dall'operazione con Confidicoop Marche sono connessi alla capacità/incapacità del Socio di rimborsare il finanziamento erogato dalla banca/intermediario finanziario. In caso di escussione della garanzia, a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Confidicoop Marche, il Socio deve rimborsare al Confidi tutti gli importi che Confidicoop Marche deve a sua volta corrispondere alla banca/intermediario finanziario a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all'importo residuo del finanziamento garantito. In caso di mancato rimborso a Confidicoop Marche di quanto corrisposto alla banca/intermediario finanziario, il Socio può essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per Confidicoop Marche di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici del contratto di finanziamento, il Socio deve fare riferimento ai fogli informativi predisposti dalla banca/intermediario finanziario.

Garanzia
Per ottenere la garanzia di Confidicoop Marche è necessario acquisire la qualifica di Socio presentando domanda di ammissione che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione. La qualità di Socio si mantiene fino all'esclusione o al recesso a norma dello Statuto Sociale. Il Socio/Cliente può usufruire anche più di una volta dell'intervento di Confidicoop Marche. Qualora il Socio richieda garanzie su nuove operazioni, allo stesso è richiesta un'integrazione delle quote sottoscritte in base alla somma dell'importo garantito residuo, come riportato nella *sezione A) delle condizioni economiche del servizio (infra)*.
Le delibere di concessione garanzia si fondano su una istruttoria che stabilisce il merito creditizio del Cliente/Cliente in funzione del rating interno. Il rating viene attribuito sulla base della valutazione della solidità finanziaria, della redditività e delle prospettive di crescita/posizionamento strategico dell'impresa/investimento. La concessione della garanzia è vincolata alla delibera del competente organo del Confidi, indipendentemente da eventuali valutazioni di pre-fattibilità. Confidicoop Marche si riserva la facoltà di non accogliere le richieste di garanzia che non presentino i requisiti necessari o per le quali il merito creditizio sia ritenuto insufficiente. Nel caso di delibera positiva, Confidicoop Marche si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione di finanziamenti erogati dalle Banche ai soci/clienti. La garanzia rilasciata si intende a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa dal beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

A) COSTI DI AMMISSIONE A SOCIO:

- **Spese di ammissione fisse: € 52,00** (solo per i nuovi soci e non restituibile);
- **Sottoscrizione azioni per i nuovi soci**: al momento dell'ammissione alla compagine sociale il Confidi richiede al Cliente di versare la quota associativa base, distinta per natura giuridica (v. fascia 1 alla tabella sottostante: 2 azioni per le cooperative/società di capitali; 1 azione per le ditte individuali/società di persone/liberi professionisti);
- **Adeguamento capitale sociale***: per importi di garanzia superiori ad € 50.000, oltre alla quota associativa base di cui sopra, al momento dell'effettiva erogazione della linea di credito il Cliente dovrà adeguare la sua partecipazione al capitale del Confidi come previsto dalla tabella di cui sotto. Nel caso di più richieste di garanzia da parte del singolo Cliente, la quantità di azioni da sottoscrivere viene calcolata in base alla sommatoria degli importi di garanzia richiesti, ai quali vanno sommati eventuali importi residui di garanzie già in essere.

  Esempio Rappresentativo A: Società di capitali richiede emissione due garanzie per un importo totale di € 150.000,00. La società dovrà versare € 516,44 al momento della richiesta di garanzia (quota associativa base) ed € 1.032,88 al momento dell'erogazione delle linee di credito (adeguamento capitale sociale). Totale partecipazione azionaria: € 1.549,32 (Fascia 3: importi di garanzia superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 150.000,00; v. sotto).

  Esempio Rappresentativo B: Ditta individuale richiede emissione due garanzie per un importo totale di € 100.000,00. La ditta dovrà versare € 258,22 al momento della richiesta di garanzia (quota associativa base) ed ulteriori € 258,22 al momento dell'erogazione delle linee di credito (adeguamento capitale sociale). Totale partecipazione azionaria: € 516,44 (Fascia 2: importi di garanzia superiori ad € 50.000,00 e fino ad € 100.000,00; v. sotto).

CAPITALE SOCIALE					
FASCE	**Importi garanzia**	**Cooperative e Società di Capitali**		**Società di Persone/Ditte Individuali/Liberi Professionisti**	
1	Pari o inferiori ad € 50.000 (corrispondente alla quota associativa base)	n. 2 azioni	€ 516,44	n. 1 azioni	€ 258,22
2	Superiori ad € 50.000 fino ad € 100.000	n. 4 azioni	€ 1.032,88	n. 2 azioni	€ 516,44
3	Superiori ad € 100.000 fino ad € 150.000	n. 6 azioni	€ 1.549,32	n. 4 azioni	€ 1.032,88
4	Superiori ad € 150.000 fino ad € 250.000	n. 10 azioni	€ 2.582,20	n. 10 azioni	€ 2.582,20
5	Oltre € 250.000	n. 15 azioni	€ 3.873,30	n. 15 azioni	€ 3.873,30

*Gli adeguamenti di capitale sociale riguardano le nuove richieste di garanzia; sono esclusi i rinnovi a revoca e a scadenza.

Nel caso di finanziamenti che beneficino delle agevolazioni previste dalla **L.R. della Regione Marche del 9 aprile 2020 n. 13** e successive modifiche e integrazioni, per il Cliente è facoltativo richiedere l'ammissione a socio (in caso di Cliente non associato) e le quote, oltre l'importo minimo, non sono dovute.

B) PREMIO DI GARANZIA

Il costo della garanzia è espresso dal cosiddetto "premio di garanzia". Il Premio di garanzia è versato al momento del perfezionamento dell'operazione tramite bonifico bancario e non è restituibile nemmeno parzialmente e neanche in caso di estinzione anticipata del finanziamento/affidamento garantito. Il Premio di garanzia è calcolato applicando all'importo garantito le percentuali indicate nello schema che segue a seconda che l'operazione sia "a breve termine" (con durata compresa entro i 18 mesi) o "a medio termine" (con durata oltre i 18 mesi ed entro i 60 mesi) "a lungo termine" (con durata oltre i 60 mesi).

"Premio di garanzia" art. 5 dm 03/01/17		
Breve termine	Medio termine	Lungo termine
(operazioni con durata entro i 18 mesi)	(operazioni con durata oltre i 18 mesi ed entro i 60 mesi)	(operazioni con durata oltre i 60 mesi)
2,60%	**3,00%**	**3,40%**

Esempi Rappresentativi:

i) **Breve termine**: Importo garantito: € 50.000,00; premio di garanzia 2,60%; Premio dovuto: € 1.300,00 (50.000x2,60%).

ii) **Medio Termine**: Importo garantito: € 50.000,00; premio di garanzia 3,00%; Premio dovuto: € 1.500,00 (50.000x3,00%).

ii) **Lungo Termine**: Importo garantito: € 50.000,00; premio di garanzia: 3,40%; Premio dovuto: € 1.700,00 (50.000x3,40%).

Nel caso di finanziamenti che beneficino delle agevolazioni previste dalla L.R. della Regione Marche del 9 aprile 2020 n. 13 e successive modifiche e integrazioni la percentuale massima di commissioni di garanzia annua sarà pari allo **0,40%**, calcolata sull'importo garantito

C) ALTRI COSTI: il Socio è tenuto al pagamento dell'imposta di Bollo pari ad € 2,00 per ogni linea ed al momento dell'emissione della fattura per commissioni di garanzia e/o spese di istruttoria, oltre ad eventuali spese di emissione Ri.Ba, se il Cliente intende avvalersi di tale strumento di pagamento. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo le fatture di importo inferiore a € 77,47. In caso di offerta fuori sede il Cliente non deve a riconoscere al Confidi alcun costo o onere aggiuntivo.

D) ULTERIORI GARANZIE: ai fini della concessione di finanziamenti la Banca e/o il Confidi possono richiedere l'acquisizione di garanzie personali e/o reali.

.

Modifica del piano di ammortamento per moratorie, procedure di accodamento, ristrutturazione dei mutui
In caso di accoglimento della richiesta di aumentare la durata della garanzia a seguito della modifica del piano di ammortamento (ad es. per: moratorie, procedure di accodamento delle rate, ristrutturazioni dei mutui), Confidicoop Marche non richiederà al Socio/Cliente ulteriori somme ad integrazione del premio di garanzia già corrisposto.

Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato
Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla banca/intermediario finanziario convenzionati, ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Tasso Effettivo Globale Medio
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso la sede di Confidicoop Marche nonché sul sito internet www.confidicoopmarche.it, alla sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi di Confidicoop Marche, non sia superiore.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Condizioni Generali
Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate (il Confidi si riserva il diritto di consentire, ai soggetti non ancora Soci, il pagamento dei costi di ingresso di cui alla precedente Sezione, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia). Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.
La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.
Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Diritto di Recesso
Il Socio ha diritto al recesso dalla compagine sociale di Confidicoop nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora si trovi in una o più delle seguenti condizioni: abbia perduto i requisiti per l'ammissione; non abbia più in corso operazioni assistite dal Confidi (con un preavviso di novanta giorni). Il Socio che ha ottenuto garanzie o finanziamenti dal Confidi non può recedere sino a quando non abbia provato d'avere adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso mediante integrale, anche in via anticipata, estinzione delle operazioni in essere. È vietato in ogni caso il recesso parziale.
La comunicazione del recesso deve essere data al Confidi a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, in tal caso firmata digitalmente. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del vigente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne comunicazione al Socio a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, in tal caso firmata digitalmente. Il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può opporsi al rifiuto del recesso mediante attivazione delle procedure arbitrali previste dalla legge.
Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.
Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta di recesso, la quota di capitale sociale (ad esclusione delle spese fisse di ammissione), versata al momento dell'ammissione a Socio, verrà rimborsata entro i 6 mesi successivi all'approvazione del Bilancio d'esercizio in cui è stato deliberato il recesso, secondo quanto previsto dallo Statuto societario. Il Consiglio di Amministrazione – previo parere del collegio sindacale – ha la facoltà di limitare o differire il rimborso delle azioni nei casi di recesso per perdita dei requisiti per l'ammissione, termine delle operazioni con il Confidi, e nei casi di morte o esclusione del Socio, valutando la complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi, secondo quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza Prudenziale.

Diritto di Reclamo
Il Confidi osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. (FRASE SPOSTATA ALL'INIZIO DEL PARAGRAFO). Nel caso in cui sorga una controversia tra il Confidi ed il Cliente, quest'ultimo, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi con una delle seguenti modalità:

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

  CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA
  UFFICIO RECLAMI
  Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona (AN)

- per posta elettronica all'indirizzo del responsabile reclami:
  reclami@Confidicoopmarche.it; PEC: Confidicoopmarche@legalmail.it

Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto, non riceve risposta dal Confidi entro i 60 giorni, o volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto di garanzia, prima del ricorso al giudice, deve rivolgersi alternativamente a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)[1]. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi[2]. Il Confidi mette a disposizione dei clienti le guide relative all'accesso all'ABF, presso i propri locali e sul sito internet aziendale.
- Un organismo di mediazione, scelto dal Cliente, diverso dall'ABF, purché sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs n. 28 del 04/03/2010.

[1] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di sevizi bancari e finanziari".

[2] Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi della presentazione del Reclamo.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente, nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Per ogni azione e controversia viene individuato il Tribunale di Ancona quale Foro competente.

LEGENDA

Piccola e Media Impresa (PMI) è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia del Confidi e che corrisponde ai parametri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Socio: la qualifica si acquisisce al momento del versamento delle quote di capitale sociale dovute, a seguito dell'ammissione alla compagine sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Cliente: il Socio del Confidi che richiede la garanzia allo stesso.
Debitore principale**:** è il soggetto (Socio/Cliente del Confidi) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia e di cui il Confidi garantisce l'adempimento al creditore.
Creditore**:** è il soggetto (Istituto di Credito) che mette a disposizione/eroga una linea di credito.
Garante**:** è il soggetto (Confidi) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.
Importo Massimo Garantito*:* è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Credit Scoring: metodo statistico di valutazione della solvibilità del Cliente.
Fondo per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi**:**
Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero ha finanziato la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi di cui al comma sono: a) concesse, direttamente ai soggetti beneficiari finali di cui all'articolo 4 del decreto del 3 gennaio 2017; b) riguardano specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti; c) rilasciate in misura non superiore all'80 percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria; d) rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del decreto del 3 gennaio 2017; e) sono escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. Il fondo rischi è utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie alle PMI, alle condizioni e limiti di cui al comma 2 del suddetto decreto. Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi di cui al può essere richiesta la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI.

Attestazione di Ricezione dell'informativa

Il/I sottoscritto/i (nome e cognome) _____, in proprio / in qualità di legale/i rappresentante/i dell'azienda _____, attesta di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto: il presente foglio informativo composto di n. **4** pagine; di aver preso visione della "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario", ovvero di averla ricevuta in caso di offerta fuori sede.

Luogo e data _____ Firma _____

Firma _____
(utilizzare solo nel caso di ulteriore soggetto autorizzato alla firma)